



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21
Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910
Cod. Fisc. 00482310182

**N. 1 Reg. Delib.
del 23/01/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ZERBOLO' DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MEZZANA RABATTONE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre** del mese di **gennaio**, alle ore **diciotto** e minuti **dieci**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.
Presiede il FACCHINA Giorgio.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <i>FACCHINA Giorgio</i> | <i>Presidente</i> | Sì |
| <i>MERLINI Giovanni</i> | <i>Vice Sindaco</i> | Sì |
| <i>CORTI Tiziana</i> | <i>Assessore</i> | Giust. |
| | | Totale PRESENTI 2 |
| | | Totale ASSENTI 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giampiero BRIGIDI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig FACCHINA Giorgio, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ZERBOLO' DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MEZZANA RABATTONE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Zerbolò con nota Prot. n. 302 del 12/01/2024 acquista agli atti con Prot. n. 179 del 15/01/2024 richiedeva al Sindaco del Comune di Mezzana Rabattone, Sig. Facchina Giorgio, l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente Rag. M.M. con qualifica di Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario, Area dei funzionari dell'elevata qualificazione (ex posizione economica D – profilo economico D4) ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, per un numero massimo di 6 ore settimanali da svolgersi il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 ed il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 con decorrenza dal 1° febbraio 2024 fino al 31 luglio 2024, in supporto al Servizio Amministrativo – Finanziario, secondo le modalità da concordare in apposito accordo;

RICHIAMATA la Ns. nota Prot. n. 254 del 22/01/2024 di autorizzazione all'utilizzo della dipendente del Comune;

CONSIDERATO CHE il principio di leale collaborazione deve permeare di sé l'azione amministrativa, sia nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, sia nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO il comma 557 dell'articolo 1 della legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) che dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

VISTI, in merito all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 e la circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 21 ottobre 2005, da cui si può desumere:

- Che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art.53, c.1 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- Che la norma deve integrarsi con la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi n.7 e 8 dell'art.4 del CCNL del 14/09/2000, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane con l'Ente di originaria appartenenza;
- Che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

VISTO in nuovo CCNL 16/11/2022;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/2008 del 23 maggio 2008, nel quale è espresso il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge

311/2004 nonostante le modifiche all'art. 36 del D. Lgs 165/2001 apportate dalla L. 244/2008 e ss.mm.ii in quanto normativa speciale che nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi al quale sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.3 del 22 gennaio 2009 e n. 23 del 5 febbraio 2009 in base alle quali:

- la *ratio* della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la "mobilità orizzontale" fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
- le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente possono essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
- resta nella disponibilità dei due Enti l'esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili da parte del Comune che utilizza i dipendenti conferiti con convenzione;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco d'eccezione" (ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

RITENUTO di disciplinare le modalità operative di utilizzo temporaneo della dipendente del Comune di Mezzana Rabattone presso il Comune di Zerbolò mediante approvazione di apposito accordo concordato tra gli Enti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario;

VISTO l'allegato schema di accordo, composto da n. 7 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il D.M. 25 luglio 2023 di modifica del principio contabile della programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di accordo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 con il Comune di Zerbolò per l'utilizzo presso il Comune stesso della dipendente Rag. M.M., inquadrata ai sensi del nuovo CCNL 16/11/2022 nell' Area dei funzionari dell'elevata qualificazione (ex posizione economica D – profilo economico D4) per un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario di lavoro, il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 ed il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 con decorrenza dal 1° febbraio 2024 e fino al 31 luglio 2024 in qualità di supporto al servizio amministrativo – finanziario;

Di approvare l'allegato schema di accordo, composto da n. 7 articoli;

Di demandare ai competenti Responsabili di Servizio l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

Di dare atto che l'accordo riguarderà il periodo dal 1° febbraio 2024 al 31 luglio 2024, salvo recessi anticipati od eventuali proroghe;

Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Zerbolò;

Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 per la relativa comunicazione;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza;

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267 del 18/07/2000;

CON separata votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(FACCHINA Giorgio)

IL SEGRETARI COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott. Giampiero BRIGIDI)